

LXXVIIª TORNATA

SABATO 13 MAGGIO 1922

Presidenza del Vice Presidente FABRIZIO COLONNA

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei comuni per i contratti di acquisto e di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole » pag. 2275

« Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 285, concernente il ripristino nei comuni già invasi dal nemico a decorrere dal 1º maggio 1920 della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo, dove esisteva, nei tesoriери o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso per riscosso » . . . 2276

« Proroga del termine assegnato per il ritiro delle monete divisionali di argento » 2286

« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra » 2286

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Riposto » 2286

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel corpo Reale delle foreste » 2270

Oratori:

BOUVIER 2272, 2275
DI ROBILANT, *relatore* 2275
LANCIANI 2274
PALLASTRELLI, *sottosegretario di Stato per la marina* 2274

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il nu-

mero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia » pag. 2277

Oratori:

DE CUPIS, *relatore* 2278 *passim* 2282
DIAZ 2284
GIARDINO 2283, 2285
LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra* . 2277
passim 2284
PEANO, *ministro del tesoro* 2284, 2285
PRESBITERO 2278
RAVA 2280, 2284
SECHI 2281
VITELLI 2283, 2285

(Presentazione di) 2285

Interrogazioni (Risposta scritta ad) 2294

Uffici (Convocazione degli) 2293

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 2292

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, del tesoro, dell'agricoltura, delle terre liberate dal nemico ed i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per la marina, per la guerra, per l'industria e commercio.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1922

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole senatore Manna.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio » (Numero 203);

« Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi » (N. 363);

« Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'art 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione » (Numero 387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio;

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi;

Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'art. 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Pregherei il Senato di voler consentire il rinvio alla seduta di martedì della discussione di questi tre disegni di legge.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale è d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato nel rimandare la discussione a martedì prossimo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, d'accordo con il sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, propone che la discussione di questi disegni di legge sia rinviata a martedì.

Se non si fanno obiezioni, resta così stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607 e del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo reale delle foreste » (N. 309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607 del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2349, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel corpo Reale delle Foreste ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e il Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste.

ALLEGATO.

I. — *Decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607.*

(*Omissis*).

Art. 1.

In deroga alle leggi vigenti sono conferiti senza concorso agli invalidi della guerra n. 300 posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste.

Art. 2.

Gli invalidi che vi aspirano devono farne domanda in carta libera all'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, corredata dei seguenti documenti, anche in carta libera:

a) certificato del sindaco del comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

b) atto di nascita legalizzato dal Presidente del tribunale, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto i 21 anni di età e non oltrepassati i 35;

c) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal tribunale del luogo di nascita, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale residenza;

e) dichiarazione di invalidità fatta secondo le disposizioni della legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, testo unico, e delle successive disposizioni. Per i non militari, la dichiarazione deve farsi a norma dell'articolo 2, capoverso 2°, della legge 25 marzo 1917, n. 481;

f) certificato scolastico per provare che l'aspirante sappia leggere e scrivere, od in mancanza domanda scritta e firmata dall'aspirante in presenza di un notaio, che nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua. Questa autenticazione darà luogo alla spesa di lire una per emolumento a favore del notaio.

Art. 3.

L'Opera Nazionale accerterà, o farà accerutare dai Comitati locali ad essa collegati, a

mezzo di un medico militare, che gli aspiranti possiedono l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare utilmente le funzioni di guardia forestale e l'attitudine al maneggio delle armi.

In caso di contestazione, sollevata o dall'invalido o dall'Amministrazione, deciderà un collegio convocato presso il Ministero di agricoltura, e composto di un ufficiale medico di grado non inferiore a maggiore e di due sanitari delegati rispettivamente dall'Opera Nazionale e dal Ministero di agricoltura.

Art. 4.

Gli invalidi potranno presentare i documenti, di cui all'articolo 2, fino al 31 gennaio 1919; decorso tale termine l'Opera Nazionale li trasmetterà al Ministero di agricoltura insieme con i certificati del medico militare e le informazioni per ogni singolo aspirante.

Art. 5.

Una Commissione, nominata con decreto ministeriale, composta del direttore generale delle foreste o di altro direttore generale del Ministero di agricoltura, di un direttore capo divisione dello stesso Ministero, o altro funzionario di pari grado, di due ispettori superiori del Real corpo delle foreste e del capo della divisione del personale forestale, sceglierà fra gli aspiranti quelli che più ritiene adatti ai posti da conferire.

Art. 6.

Gli invalidi prescelti vengono nominati allievi guardie forestali ed hanno l'obbligo di frequentare un corso speciale.

Art. 7.

Coloro che, dopo frequentato il corso, abbiano riportato la idoneità in ciascuna prova di esame, abbiano tenuto buona condotta e mostrato attitudine al servizio forestale, conseguiranno la nomina definitiva a guardia.

Art. 8.

La Commissione di esame formerà la graduatoria in base alla media aritmetica del risultato

complessivo degli esami, espresso in decimi, e del voto sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale.

A parità di punti, ha la precedenza chi abbia conseguito medaglia al valore o abbia prestato più lungo servizio militare alla fronte, ed in mancanza di questi titoli, il maggiore di età.

Il ministro approverà la graduatoria con proprio decreto.

Art. 9.

Gli allievi guardie che non conseguiranno la nomina a guardia, saranno senz'altro licenziati.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2439.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, suddetto è abrogato e ad esso si sostituiscono i seguenti:

« In caso di contestazione, sollevata o dall'invalido o dall'Amministrazione, deciderà una apposita Commissione medico-collegiale da nominarsi presso l'ospedale militare principale più vicino al luogo di residenza dell'invalido.

« Le relative spese per onorari spettanti ai sanitari componenti le Commissioni suddette, graveranno sull'articolo 18, lettera e, del bilancio dell'azienda del Demanio forestale di Stato ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BOUVIER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOUVIER. Ho chiesto la parola per domandare all'onorevole ministro alcuni chiarimenti.

Ho letto attentamente la esauriente relazione del collega Di Robilant il quale ha giustamente osservato che le disposizioni contenute in questi due decreti non corrispondono allo scopo. Noi tutti siamo preoccupati della necessità di trovare il modo di sistemare i nostri gloriosi invalidi, ma siamo persuasi che occorre occuparli in corrispondenza alle loro possibilità.

Pretendere che gli invalidi di guerra possano essere delle guardie forestali efficienti è semplicemente un assurdo: il fatto stesso che nel concorso che è stato indetto per 300 guardie forestali solo 80 invalidi su 300 sono stati riconosciuti nella condizione di validità richiesta per essere accettati, lo dimostra chiaramente. Evidentemente questi due decreti, come ben disse l'onorevole collega Di Robilant, dovrebbero essere respinti se, non fosse intervenuta una dichiarazione da parte dell'onorevole ministro tendente ad assicurare che non si sarebbe più fatto uso di questi decreti-legge, e che non si sarebbero banditi concorsi per gli invalidi di guerra perchè fossero adibiti a guardie forestali.

È bene però che l'onorevole ministro ripeta in Senato queste dichiarazioni, perchè solo in questo caso il Senato potrebbe indursi a dare il voto favorevole ai due decreti.

Ma io desidero anche di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulle condizioni speciali in cui si trova il Corpo delle guardie forestali. L'onorevole ministro ha riconosciuto nella sua relazione che prima della guerra le guardie forestali, che pure erano circa 3000, erano assolutamente insufficienti di numero in rapporto alla grande quantità di boschi che abbiamo in Italia.

Intervenuta la guerra, il ministro di allora con un criterio, che, secondo me, è stato errato, non ha voluto che le guardie forestali ottenessero l'esonero; per conseguenza tutti i nostri boschi, specialmente delle Alpi dove si è fatta una larga distruzione per necessità di guerra, tutti i boschi, per mancanza di guardie forestali, hanno sofferto abbattimenti inconsulti.

Se invece ci fossero state le guardie forestali l'abbattimento avrebbe potuto essere molto più logico e si sarebbe potuto fare con criteri più tecnici e sarebbero occorse minori dispense di uomini, giacchè allora furono dispensate migliaia di operai, improvvisatisi boscaioli.

Ora è necessario che l'onorevole ministro dichiari formalmente che questo Corpo di guardie forestali, il quale è assolutamente indispensabile per la ricostituzione delle nostre foreste, sia adeguatamente restituito almeno alla sua prima efficienza, che pure era insufficiente anche prima della guerra.

L'onorevole ministro nella sua dichiarazione riconosce che molte centinaia di guardie forestali son venute a mancare e che solo 80 di questi invalidi sono stati dichiarati idonei ad entrare nel Corpo: quindi da queste dichiarazioni noi desumiamo che il Corpo delle guardie forestali continua ad essere assolutamente inferiore al numero che raggiungeva prima della guerra e che pure era insufficiente anche allora.

Veda l'onorevole ministro in quali condizioni sono oggi le nostre foreste: l'abbattimento — lo ripeto — è stato disastroso; durante la guerra si è concesso agli impresari di abbattere i boschi che dovevano fornire il legname necessario per l'aviazione e per la direzione del Genio militare: tutti abbattevano le foreste in relazione ai loro interessi particolari e non hanno mai badato alle esigenze tecniche e alla conservazione delle foreste.

Ora i Comuni e le popolazioni sono grandemente preoccupati della condizione in cui si trovano le foreste.

Noi abbiamo specialmente in Alta Italia, nella regione delle Alpi, delle valli che hanno una lunghezza di oltre 100 chilometri, dove per uno spazio così esteso si vedono appena tre o quattro guardie forestali. In quali condizioni si vuole che queste guardie possano mantenere il regime boschivo?

I comuni sono insufficienti a vigilare, le guardie... come se non ci fossero, quindi si continua l'abbattimento inconsulto anche da parte di coloro che avrebbero interesse di conservare il bosco.

Io vorrei che l'onorevole ministro si rendesse conto della necessità di porre riparo a questo stato di cose. Non mi faccio illusioni che ciò possa succedere molto presto, tanto più se si vien nel concetto di voler ripristinare il corpo delle guardie forestali come era prima della guerra: tremila guardie forestali in tutta l'Italia è evidentemente un numero insufficiente. Mi permetterei quindi di prospettare all'onore-

vole ministro ed al Senato una idea, e dichiaro subito che non è mia perchè io sono un incompetente, riferisco un'idea che ho letto, in relazioni estere.

Nelle altre nazioni e specialmente in Francia, in Germania e nel Belgio si sono costituiti dei battaglioni forestali, come noi in Italia abbiamo dei battaglioni specialisti del genio, minatori elettricisti, ferrovieri; ora, perchè non si potrebbero costituire dei battaglioni forestali come esistono in Germania ed in Francia? Questi battaglioni forestali sotto la direzione di ufficiali competenti e di ispettori forestali, compiono il loro servizio di leva. Come noi abbiamo gli alpini, tra di essi si potrebbe formare un discreto reclutamento di giovani i quali potrebbero rendere dei grandi servizi.

Coloro che sono competenti avranno riconosciuto e veduto come nelle altre nazioni questi battaglioni forestali rendano dei grandissimi servizi specialmente poi in tempo di guerra. Noi ci auguriamo che questo non abbia più a succedere ma purtroppo ritengo che questa speranza sia un mito; comunque è sempre necessario e conveniente provvedere all'avvenire.

I tecnici hanno dovuto riconoscere che questi battaglioni forestali servono moltissimo nel periodo di guerra, perchè tutti questi giovani, i quali hanno una conoscenza esatta e perfetta della situazione forestale di tutto il paese, vengono distaccati in caso di guerra nei singoli reggimenti per servire di guida.

Tutti questi battaglioni forestali hanno formato nelle altre nazioni delle carte specifiche che sono molto utili, e nelle quali sono indicate tutte le diverse qualità di boschi, i diversi regimi boschivi, i boschi cedui, quelli che hanno larghe foglie, quelli dove ci sono delle conifere, perchè la diversità del regime boschivo in tempo di guerra è molto utile, segnatamente quando in avvenire la guerra sarà condotta con maggiore intensità dall'aviazione, per poter occultare le truppe.

Questa idea può essere studiata o meno, se si ritiene opportuna, dal ministro di agricoltura d'accordo con quello della guerra. Ad ogni modo faccio una vivissima raccomandazione all'onorevole ministro perchè voglia portare in efficienza il servizio delle guardie forestali, ed attendo dichiarazioni formali che di questi decreti non se ne faccia più uso e allora la

mia coscienza riposerà tranquilla dandone l'approvazione.

LANCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI. Desidererei dall'onorevole ministro una spiegazione sopra questo fatto. Essendo stato il relatore di una legge che si riferiva a questo argomento e che non è stata discussa perchè passò inosservata al Senato, ricordo di aver notato nella mia relazione che nello stesso giorno due ministri avevano presentato al Senato due disegni di legge; uno per la ammissione nelle guardie forestali di trecento invalidi, l'altro per accordare a queste guardie forestali, per le quali si richiede sana e robusta costituzione fisica, un nuovo aumento sotto la scusa della disagiata residenza. Desidererei quindi sapere ora che questo argomento è tornato di nuovo davanti al Senato, quali criteri abbia adottato il Ministero a questo proposito. Vuole degli agenti di sana e robusta costituzione fisica o vuole degli invalidi per i quali domanda anche la disagiata residenza perchè devono fare una vita molto dura percorrendo le nostre montagne? Desidererei questa spiegazione.

PALLASTRELLI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALLASTRELLI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Per quanto oggi mi trovi alla Marina, rispondo io per il Ministro di agricoltura impegnato altrove e dico subito che ho ascoltato con molto interesse gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto e parmi che debba esservi un equivoco; equivoco che si chiarisce leggendo la conclusione dell'onorevole relatore.

Sono d'accordo perfettamente con gli oratori che mi hanno preceduto, che quando si tratta di scegliere delle guardie forestali bisogna vedere anzitutto di avere degli elementi che siano in condizioni fisiche tali da poter sopportare una vita disagiata, ma non bisogna dimenticare d'altra parte che questo decreto fu emanato durante la guerra, quando non si poteva assumere nuovo personale, e non si sarebbe potuto assumere in modo speciale per i servizi forestali, personale con attitudini fisiche quali si richiedono per le guardie forestali, perchè nel periodo della guerra chi aveva attitudini fisiche buone doveva far parte dell'esercito.

Dato questo, si dovette allora cercare di rimediare alla deficienza con un concorso iudetto fra gli invalidi di guerra, concorso che doveva essere controllato da una visita medica per la scelta degli idonei; con ciò entravano a far parte del corpo delle guardie forestali soltanto quegli invalidi che potevano prestare servizio. Chi per esempio mancava di un braccio o di una mano e non era più abile per la guerra, poteva essere capace di servire per la sorveglianza del taglio dei boschi o per altre mansioni consimili.

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole senatore Bouvier che debba il Ministero di agricoltura guardare con molta oculatezza alla scelta delle guardie forestali; e il problema delle guardie forestali, ricordo quando ero all'agricoltura, (e certo è oggi ancora, oggetto delle cure più attenti e vigilanti del Ministro attuale), fu studiato accuratamente, tanto che, come il Senato sa, a Cittaducale c'è una scuola speciale per le guardie forestali. Si ritenne infatti non sufficiente prendere elementi che avessero attitudini fisiche buone per poterne fare degli ottimi agenti forestali ma si credette necessario che questi Agenti avessero una certa competenza che, attraverso alla scuola soltanto essi possono acquistare.

Oggi gli agenti forestali possono, se vogliono, non essere più dei semplici agenti di polizia forestale ma dei consiglieri preziosi in pro della montagna. Noi sostenemmo che le leggi forestali non devono limitarsi al vincolo e alla polizia forestale, e combatteremo attivamente perchè ai vecchi concetti predominanti altri se ne sostituissero, e cioè quelli di considerare il problema della montagna in tutti i suoi vari aspetti. Per questo la funzione degli Ispettori forestali anzitutto e quella delle guardie non è più solo di polizia forestale, ma invece una funzione altissima agricola, idraulica, forestale assieme.

L'onorevole senatore Bouvier, quindi ripeto, mi ha consenziente, e son certo che a questi criteri anche attualmente il Ministro di agricoltura si ispirerà per un migliore avvenire delle nostre montagne.

Detto questo faccio notare che qui siamo di fronte ad un provvedimento preso in tempo di guerra, in cui era necessario avere un personale di vigilanza, un personale che potesse

sopperire alla deficienza creata dai vuoti lasciati da coloro che erano andati alle armi e gli invalidi hanno risposto bene; certo furono pochi quelli che si poterono scegliere cioè 80 su 300 perchè effettivamente si constatò che sono pochi quelli che dichiarati invalidi di guerra possono entrare nel Corpo delle guardie forestali.

Quanto all'onorevole senatore Lanciani che mi ha fatto notare il contrasto esistente fra la invalidità di guerra e dall'altra parte l'indennità di residenza disagiata, son persuaso che dopo quanto ho detto avrà chiarito l'apparente contrasto, perchè presa con criterio di relatività l'invalidità di guerra, questo contrasto non esiste più ed è giusto che a chi prestò servizio in zona disagiata sia data una indennità speciale.

Io credo che con queste dilucidazioni, colla dichiarazione del proposito fermo del Ministero di agricoltura, di voler continuare a mantenere quei criteri adottati per la scelta ed il reclutamento delle guardie forestali, e anche perchè il decreto in discussione riguarda un provvedimento ormai sorpassato, il Senato vorrà secondo la conclusione dell'onorevole relatore, approvare senz'altro la conversione in legge di questo decreto.

DI ROBILANT, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT, *relatore*. Ben poco ho da aggiungere. Mi pare che l'onorevole ministro abbia perfettamente confermato quanto io ho detto nella relazione ed abbia dato assicurazioni agli onorevoli preopinanti, tali da garantire che per il futuro questo servizio così importante per lo Stato sarà fatto nel modo migliore.

Aggiungerò soltanto che, qualora qualcuno fosse preoccupato per la ammissione di 88 invalidi di guerra fra le guardie forestali, sarei in grado di rassicurarlo. Disgraziatamente (dico disgraziatamente sotto il punto di vista finanziario) l'invalidità di guerra è stata allargata in modo impressionante, cosicchè fu considerato invalido anche chi ha avuto una piccolissima ferita; ed è da ritenersi che fra questi speciali invalidi, sieno stati scelti gli 88 ammessi nelle guardie forestali.

Non posso quindi fare altro che pregare nuovamente il Senato di voler accogliere questo articolo così come è formulato.

BOUVIER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOUVIER. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato alla marina delle dichiarazioni che, per incarico, ha fatto in rapporto a questo disegno di legge. Certo egli non ha potuto esorbitare e darmi assicurazioni e affidamenti relativamente alla ricostituzione vera del corpo forestale. Lo ringrazio di quello che ha potuto dire per mandato; ed in ordine a più ampie dichiarazioni che io desidero di avere, perchè credo sia un problema urgente ed importante, mi riserverò a tempo opportuno di interpellare l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei Comuni per i contratti di acquisto o di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole » (N. 229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei comuni per i contratti di acquisto o di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei Comuni per i contratti di acquisto o di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti stipulati dai Comuni per acquisto e permuta di terreni allo scopo debitamente comprovato, di distribuirli alle popolazioni agricole, sono soggetti alla tassa di bollo di lire due ed alle tasse fisse di registro e di ipoteca di lire tre.

Queste medesime tasse saranno applicabili ai contratti di mutuo stipulati dai Comuni per procurarsi i mezzi di acquisto.

Art. 2.

I contratti stipulati dai Comuni allo scopo, debitamente comprovato, di ripartire i propri terreni alle popolazioni agricole mercè quotizzazioni enfiteutiche o cessioni a migliororia sono soggetti alle medesime tasse suddette di bollo, registro e di ipoteca.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI, MICHELI, DE NAVA, SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*
FALCIONI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 285, concernente il ripristino, nei comuni già invasi dal nemico, a decorrere dal 1° gennaio 1920, della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo, dove esisteva, nei tesoriere o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso per riscosso » (N. 267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 285, concernente il ripristino, nei comuni già invasi dal nemico, a decorrere dal 1° gennaio 1920, della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo dove esisteva, nei tesoriere o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso per riscosso ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 11 marzo 1920, n. 285, che abrogava, a decorrere dal 1° gennaio 1920, l'articolo 14 del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30, per quanto riguarda le tasse comunali e la esazione delle entrate patrimoniali, e disponeva, in conseguenza, il ripristino, con effetto da detta data, nei comuni contemplati dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1919, n. 975, della riscossione delle tasse comunali e dell'obbligo, dove era stabilito, nei tesoriere o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali di detti comuni e degli altri enti locali ivi esistenti, di rispondere del non riscosso per riscosso.

ALLEGATO.

(Omissis).

Art. 1.

La disposizione dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30, è abro-

gata, per quanto concerne le tasse comunali e la esazione delle entrate patrimoniali, a decorrere dal 1° gennaio 1920.

In conseguenza, con effetto da detta data, fermi restando la sospensione della riscossione ed il condono delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte sino a tutto il 1920 nei Comuni contemplati dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, sarà riattivata nei Comuni stessi la esazione delle tasse comunali e ripristinato, nei tesoriери e riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali di detti Comuni e degli altri Enti locali ivi esistenti, l'obbligo, dove sia stabilito, di rispondere del non riscosso per riscosso.

Le facilitazioni di pagamento concesse dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, pel ricupero rateale delle quote arretrate di imposte dirette sospese e non condonate, sono estese al ricupero delle rate arretrate delle tasse comunali.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia » (N. 291-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia ».

L'Ufficio centrale avendo apportato alcune modifiche al testo proposto dal Governo, prego l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra

di voler dichiarare se accetta che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dell'Ufficio centrale.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il ministro della guerra prega il Senato di voler fare la discussione del disegno di legge sul testo governativo, sul testo cioè che fu approvato dalla Camera dei deputati. Prego perciò l'Ufficio centrale del Senato di non voler insistere nelle sue proposte di emendamento.

Le ragioni che consigliarono nel 1861 di non concedere il diritto di reversibilità sulla vedova e sui figli minorenni dei decorati dell'Ordine militare di Savoia non solo permangono tuttora, ma si sono rafforzate. Infatti, per quanto sia lontana la possibilità di una guerra, e noi fervidamente ci auguriamo che dopo il bagno di sangue passato non si abbia più a parlare per lungo tempo di guerre, tuttavia non possiamo scrutare nelle vie del futuro, perchè il futuro è in grembo a Giove. D'altra parte io mi permetto di far rilevare che se attualmente noi non abbiamo delle guerre vere e proprie, tuttavia nella nostra colonia si verificano fatti d'arme che possono dar luogo, come di fatto avviene, a nuove proposte di concessione dell'onorificenza in parola. Anche per queste considerazioni non sarebbe opportuno precludere improvvisamente la via ad ulteriori concessioni. E mi permetto, infine, di fare un'ultima considerazione che a mio avviso è assolutamente decisiva. Per effetto delle norme sancite nel 1855 l'Ordine militare di Savoia non solo concede onorificenze per azioni di valore sul campo di battaglia, ma ne concede anche per azioni compiute in tempo di pace a coloro che abbiano bene meritato della patria con importanti servigi resi nell'amministrazione militare.

Mentre si è voluto allargare il campo delle azioni meritevoli di un solenne riconoscimento, non credo che possiamo noi, come avverrebbe se accogliessimo la proposta dell'Ufficio centrale, precludere l'adito, per un lungo periodo di tempo, alla concessione di ulteriori onorificenze a favore di quanti della patria abbiano bene meritato. E ciò a prescindere dall'esame se convenga mantenere a questa onorificenza il carattere di un premio morale, facendo astrazione da qualunque considerazione pecuniaria, tanto più che gli assegni pecuniari rappresen-

tano ormai un beneficio economico molto modesto, giacchè vanno da un minimo di 350 lire annue ad un massimo di lire 2000. E quindi assai relativo sarebbe il beneficio che potrebbe ridondarne alle famiglie dei decorati.

Per queste considerazioni pregherei il Senato di voler respingere, qualora l'Ufficio centrale vi insistesse, l'emendamento proposto.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Debbo sinceramente confessare che sono altamente meravigliato che l'onorevole sottosegretario per la guerra non voglia accettare la proposta fattagli dall'Ufficio centrale del Senato. Io credo infatti che questa sia una questione di pura equità e giustizia, perchè se per le medaglie al valor militare è stato trovato opportuno che la pensione annessa a queste medaglie debba devolversi a favore della vedova o degli orfani del decorato, non si capisce come da una concessione dello stesso genere siano stati esclusi i decorati dell'Ordine militare di Savoia. Tanto meno lo si comprende ove si rifletta che, come lo stesso sottosegretario di Stato per la guerra ha dichiarato, queste decorazioni possono concedersi non soltanto per atti compiuti in guerra ma anche per speciali benemerienze verso la Patria acquistate in tempo di pace.

Ripeto, io non comprendo perchè, nel trattamento di queste due categorie di decorati, quelli con medaglia al valor militare e quelli con croce al merito militare di Savoia, debba esserci questa disparità.

Volendo poi entrare in merito a quanto ha affermato l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra nei riguardi finanziari, io osservo che questi non possono rappresentare un grande aggravio, perchè la maggior parte di queste onorificenze vennero conferite a persone che, per la maggior parte, hanno ormai una età avanzata ed i cui figli, probabilmente, non sono più minorenni; non solo ma anche le loro mogli non possono di conseguenza essere giovanissime; ad ogni modo io ritengo che non è giusto di farne una questione di finanza.

Concludendo, io ripeto che debbo meravigliarmi come l'onorevole sottosegretario non abbia creduto, non solo di accogliere, ma di far sue le eque proposte presentate dall'Ufficio centrale; ed esprimo il voto e mi auguro, che

il Senato voglia confortare col suo voto favorevole le proposte stesse. (*Approvazioni*).

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Onorevoli colleghi, la opposizione che viene da parte del Governo a questo disegno di legge è stata per me una sorpresa, e dico è stata una sorpresa per la ragione che mi pareva che la giustizia che è nel disegno di legge, il nessun aggravio dello Stato, e tutti i precedenti della legislazione in oggetto dovessero trovare concorde non solo il Senato ma lo stesso Governo. Guardino, onorevoli colleghi, che con questo articolo che si vuole aggiungere al disegno di legge, che è passato senza discussione alla Camera dei deputati, non si viene ad introdurre niente di nuovo nello statuto dell'Ordine militare di Savoia. Questa reversibilità delle pensioni di cui hanno il godimento coloro che hanno avuto tale decorazione, viene dallo statuto dell'Ordine militare di Savoia, e questa quindi non è che una ripristinazione di ciò che esisteva nella legge di sua istituzione. Quello che ora si chiede è cosa che aveva ottenuto osservanza non interrotta fino al 1861. Fu interrotta nel 1861 per considerazioni speciali del momento, e, notate signori, che nel 1861 nella legge che allora fu proposta, esisteva questa stessa disposizione che ora da noi si ripropone. Fu però messa da parte per considerazioni del momento fatte dal Ministro del tempo.

Nel 1861, o signori, si era alla vigilia di una nuova guerra, e non è meraviglia che il Ministro della guerra del tempo si preoccupasse del fatto allora possibile che il proseguimento delle pensioni nelle famiglie dei decorati impedisse al Governo e ai successori di poter assegnare decorazioni e pensioni ad altri che potessero esserne meritevoli. Il Ministro ebbe a dichiarare ciò chiaramente. Ora, signori miei, questa considerazione viene a mancare.

Noi usciamo da una guerra la quale ha lasciato un sentimento di spavento e di sgomento in tutto il mondo; e assistiamo ora al travaglio della Conferenza di Genova indetta per la pacificazione generale. Quali possano essere i risultati della Conferenza di Genova io non lo so, ma certo essa dimostra come in tutti gli Stati sia vivo il desiderio di un lungo periodo di pace. Ci troviamo dunque in condizione in-

versa a quella che indusse nel 1861 il Ministro della guerra a chiedere la soppressione della reversibilità dell'assegno annesso alla decorazione a favore dei membri della famiglia. E notino che dalla nostra proposta non viene alcun aggravio al bilancio dello Stato, perchè le pensioni rimangono quelle che sono, e per conseguenza non si capisce la ragione per cui il Ministro della guerra fa ad essa opposizione.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Io sono compenetrato delle considerazioni avanzate a sostegno di questa proposta e, se avessi dato retta all'impulso del mio cuore, avrei senz'altro aderito. Ma, mio malgrado, sono costretto ad insistere, soprattutto per una considerazione che in questo caso io ritengo decisiva. Con l'accogliere la reversibilità sulle vedove e sui figli si viene necessariamente a limitare la disponibilità delle concessioni. Io richiamo l'attenzione del Senato sul fatto che col decreto in esame sono state aumentate di 188 le onorificenze, appunto perchè il numero preesistente era deficiente e non permetteva di accogliere le proposte inoltrate per molti valorosi ufficiali, che avevano ben meritato della Patria. A questo inconveniente si è messo riparo con l'aumento del numero delle onorificenze per una spesa complessiva di 88,000 lire. Ora, se si dovesse accogliere l'emendamento proposto, ne verrebbe questa conseguenza: per una durata di 15, 20, e forse 25 anni, noi non potremmo concedere ad alcuno, per quanto si distinguesse in pace o in guerra, una decorazione dell'Ordine militare di Savoia. Io credo che a questa conseguenza il Senato non voglia venire, tanto più che, come ho accennato poco fa, per quanto sia lontano il pericolo di una nuova guerra, per quanto l'idea di una eventuale conflagrazione sia da escludersi, permangono dei fatti che tuttora nel campo militare danno luogo a proposte per onorificenze dell'Ordine militare di Savoia. D'altre parte, tenuto conto anche del fatto che queste onorificenze sono state estese anche a coloro che hanno ben meritato della patria in pace, a prescindere da qualunque azione bellica, io non credo sia opportuno modificare l'attuale stato di cose. Mi permetto anche, giacchè ho la parola, di rilevare semplicemente come la reversibilità

sia stata compresa nelle tavole di fondazione dell'Ordine. Quando S. M. Vittorio Emanuele I creò, nel 1815, l'Ordine militare di Savoia, stabilì tassativamente la reversibilità, che però venne tolta nel 1861, quando la spesa degli assegni annessi alle onorificenze venne fatta gravare sui bilanci dell'esercito e della marina. La reversibilità venne abolita perchè si potesse concedere un maggior numero di onorificenze. Il ministro dell'epoca, nel respingere la proposta fatta alla Camera dei deputati per il ripristino della reversibilità, dichiarava esplicitamente di non poterla accogliere e pregava, nel caso che la Camera fosse stata di diverso avviso, di volere detrarre l'onere relativo dal bilancio dell'Ordine per passarlo senz'altro al bilancio delle finanze. Io francamente in questo momento non avrei che a richiamarmi a quelle considerazioni che tuttora rimangono ferme, anzi hanno acquistato maggiore efficacia di prima per l'estensione successivamente avuta dall'Ordine.

Per queste considerazioni brevissime io non ho che a rinnovare la preghiera più fervida all'Ufficio centrale e al Senato di non voler insistere su questa proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale per dichiarare se accetta la proposta dell'onorevole sottosegretario o mantiene il suo emendamento.

DE CUPIS, *relatore*. L'Ufficio centrale insiste nella proposta che ha fatta nel presentare il progetto di legge alla discussione. Ed io mi permetto di aggiungere soltanto due parole; il concetto a cui si informa la proposta dell'Ufficio centrale è semplicemente questo: ripristinare la condizione di legge tale e quale era nelle disposizioni dello Statuto dell'Ordine. Nel 1861 da quelle condizioni si fece una deviazione: non dico violazione per la ragione che questa deviazione venne consacrata con legge, ma certo fu una deviazione dallo Statuto dell'Ordine. Ora quale cosa più ragionevole che, riproponendosi la questione di queste pensioni, si procuri di ritornare alle disposizioni statutarie? Mi pare che sia questa una tale considerazione alla quale debbono cedere tutte le altre; e altre considerazioni, del resto, non ci sono. È inutile che il Ministero dica che a questo modo si rende impossibile di poter dare le decorazioni a quel numero di persone che ne sarebbe meritevole: l'attuale disegno di legge cresce il

numero di queste pensioni come l'aveva cresciuto la legge del 1861; e deve ritenersi che calcolo delle probabilità corrisponda alle condizioni del momento attuale; e non spiaccia che io ripeta ancora che questa disposizione è nient'altro che la reintegrazione dello Statuto dell'Ordine militare di Savoia.

PRESIDENTE. La questione su cui verte la discussione è questa: che fra il sottosegretario di Stato e l'Ufficio centrale non c'è accordo. L'Ufficio insiste perchè la discussione sia fatta sopra il suo testo, l'onorevole sottosegretario insiste a sua volta perchè la discussione si faccia sopra il testo del Ministero. Faccio osservare che l'articolo unico è identico tanto nel progetto ministeriale che in quello dell'Ufficio centrale. La differenza sta nell'aggiunta che l'Ufficio centrale propone di un articolo 2 all'allegato. A me pare che si potrebbe discutere il progetto dell'Ufficio centrale e quando verrà in discussione l'articolo 2 coloro che optano per il disegno di legge ministeriale, non hanno da fare altro che votar contro l'art. 2 aggiunto dall'Ufficio centrale.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Anche per la forma più efficace e più corretta con la quale è redatto il testo dell'Ufficio centrale, non avrei nessuna difficoltà ad accettare che avvenisse su di esso la discussione: però, naturalmente, non posso accettare l'art. 2 e su questo faccio le più ampie riserve.

Con questa riserva, consento che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Si procederà allora alla discussione sopra il progetto dell'Ufficio centrale.

Prego il senatore Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

Art. 1. Le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia non possono eccedere, per

i singoli gradi dell'Ordine stesso i limiti seguenti:

- per il grado di cavaliere, 625;
- per il grado di ufficiale, 140;
- per il grado di commendatore, 56;
- per il grado di grande ufficiale, 25;
- per il grado di cavaliere di Gran croce, 12.

Art. 2. Venendo a morte un membro dell'Ordine militare di Savoia l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto entro i limiti di numero fissati dall'articolo precedente alla vedova e ai figli minorenni, secondo le norme che regolano la corresponsione alla famiglia delle ricompense al valore.

Art. 3. Il presente decreto avrà effetto dal 1° dicembre 1918.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione sull'articolo unico è chiusa.

Passeremo all'esame degli articoli dell'allegato che rileggo:

Art. 1. Le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia non possono eccedere, per i singoli gradi dell'Ordine stesso i limiti seguenti:

- per il grado di cavaliere, 625;
- per il grado di ufficiale, 140;
- per il grado di commendatore, 56;
- per il grado di grande ufficiale, 25;
- per il grado di cavaliere di Gran croce, 12.

Chi approva l'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2. Venendo a morte un membro dell'Ordine militare di Savoia l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto entro i limiti di numero fissati dall'articolo precedente alla vedova e ai figli minorenni, secondo le norme che regolano la corresponsione alla famiglia delle ricompense al valore.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Vorrei pregare l'onorevole sottosegretario di Stato e l'Ufficio centrale di fornirci una spiegazione: il tema è nobile e degno: e tutti noi vogliamo onorare e favorire i valorosi ufficiali. Non si è parlato finora nè della misura

della pensione eventuale alle vedove, nè del Ministero o capitolo del bilancio su cui debba far carico tanto il compenso annesso alla nobile distinzione d'onore, quanto eventualmente « la reversibilità come pensione alla vedova o ai figli minorenni »; il dubbio nostro è questo: se fosse approvata la proposta dell'Ufficio centrale, che è umana e merita simpatia, questa spesa verrebbe a ridurre il numero delle concessioni?

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Sì.

DE CUPIS, *relatore dell'Ufficio centrale*. No.

RAVA. Ecco! Mi permetto di insistere per essere illuminati in cosa che è delicata: noi non possiamo dimenticare che in altre di queste speciali distinzioni di guerra e di riconoscenza nazionale c'è la reversibilità alla vedova, sia pure in piccola misura. Così è pei Mille gloriosi. E domandiamo: dato che si voti la reversibilità alla vedova, si vengono forse a togliere i fondi per nuove concessioni? La risposta dell'onorevole sottosegretario e quella dell'Ufficio centrale sono in vera contraddizione, e perciò noi vorremmo essere illuminati su questo punto.

DE CUPIS, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Queste pensioni gravano sul bilancio del Ministero del tesoro, e coloro che sono decorati dell'Ordine militare di Savoia percepiscono l'assegno sul bilancio del Ministero del tesoro. Alla rinnovata obiezione che con la reversibilità della pensione alle famiglie dei decorati si forma ostacolo al conferimento della onorificenza ad altri che possano meritarsela, io, in esplicazione alla mia precedente negativa fondata sulle condizioni del momento attuale, aggiungo che ciò dipende dalla previsione che si può fare sulla durata del periodo di pace: se la durata del periodo di pace si suppone più breve della media durata dei periodi di vedovanza e di minore età (ed era la previsione del 1861) può avvenire che nel tempo che sussegue venga per qualche tempo arrestato il conferimento di queste decorazioni; ciò non può avvenire quando, come nel momento presente, la previsione sulla durata del periodo di pace lo faccia ritenere maggiore della media durata della vedovanza e della minore età.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Credo possa riuscire utile qualche notizia sulla questione.

Dirò anzi tutto, che una cosa è la ricompensa al valore che si dà per atti di valore personale, nei quali c'è il rischio diretto della vita, e un'altra cosa è l'Ordine militare di Savoia, che si concede per l'azione militare di comando, per l'azione direttiva congiunta al valore personale: per premiare soltanto il valore personale dell'uomo ci sono, ripeto, le ricompense al valore.

Ora si tratta di valutare se per entrambe queste ricompense si debba ammettere la reversibilità; ed occorre tener presente che fra esse vi è una differenza, perchè, se non ci fosse, non si sarebbe istituito l'Ordine militare di Savoia; col quale si è voluto premiare qualche cosa di diverso da quello che si premia con la medaglia al valore.

Quanto alle difficoltà nelle quali si potrebbe trovare il Governo in avvenire per il conferimento dell'Ordine militare di Savoia, si deve ritenere che oggi tutte o quasi le pensioni disponibili sono già impegnate, e se pur v'è qualche disponibilità, essa è molto modesta. Noi possiamo sperare che non venga presto una guerra grossa, ma l'Ordine militare di Savoia si concede anche senza guerre grosse; in questi giorni infatti si combatte in Libia, e può darsi che siano già in corso proposte per conferirne.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Ne sono giunte infatti.

SECHI. Orbene, probabilmente non sarà possibile conferirle senza la presentazione di una nuova legge per aumentare il numero delle relative pensioni; e se si vuol dare a queste la reversibilità, io credo occorra anzitutto aumentarne il numero.

Stando così le cose, io sono incerto se si debba o no concedere la reversibilità; se seguissi il mio sentimento direi di sì, ma considero che, una volta ammessa la reversibilità, risulterà più difficile, per un periodo di tempo piuttosto lungo, accordare l'ambita ricompensa a chi se ne renderà meritevole, a meno che non si aumenti il numero delle pensioni, cosa alla quale l'articolo aggiuntivo proposto dall'Ufficio centrale non provvede.

Non vedrei poi attinenza fra l'affare ora in discussione e la pensione dei Mille cui ha accennato l'onorevole Rava. Infatti la pensione dei Mille costituiva il più delle volte l'unico assegno di Stato a persone di frequente poco abbienti, e che ben meritavano dalla patria; ed è quindi l'unico assegno, talora il solo cospite di vita per le loro vedove: invece le vedove dei decorati con l'Ordine militare di Savoia fruiscono di una pensione di Stato, certo modesta, ma che pure rappresenta qualche cosa, mentre le vedove dei superstiti garibaldini, ove mancasse la reversibilità della pensione dei Mille, non avrebbero altro.

LISSIA, *sottosegretario di Stato alla guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Non vorrei tediare il Senato e perciò sarò brevissimo. Mi limiterò a dare una delucidazione su di un punto che, a quanto pare, rimane ancora controverso, mentre deve essere chiarissimo.

Il punto è questo: l'onorevole Rava ha domandato se con l'accogliere l'emendamento proposto si viene a restringere il numero delle pensioni da concedersi. Rispondo subito di sì, e ne do la spiegazione.

Il numero delle onorificenze era limitato, era insufficiente ai bisogni. Col decreto in discussione fu aumentato a 858, come ho detto, per dar modo di accogliere fra le numerose proposte quelle più interessanti, per le quali si riteneva necessaria la concessione dell'onorificenza.

Con l'accogliere l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, si verrebbe a vulnerare questo principio. Essendo fisso il numero delle onorificenze in 858, quando uno dei titolari venisse a morire, l'assegno passerebbe alla vedova od ai figli, finchè minorenni, se maschi, e finchè nubili, se femmine.

Avverrebbe quindi che il numero delle onorificenze impegnate per conto della vedova o dei figli, non potrebbe essere più concesso fino a che non venisse a scomparire il coniuge superstite o i figli del decorato.

In tal caso che cosa accadrebbe? Una cosa semplicissima: Che il Governo verrebbe a trovarsi nell'assoluta impossibilità di accogliere nuove proposte per molto tempo, appunto perchè, ac-

cettando il concetto della reversibilità, le vedove ed i figli porteranno fatalmente via le onorificenze resesi disponibili colla morte del rispettivo coniuge o padre.

Su questo punto mi sono permesso di insistere, perchè credo sia il nocciolo centrale della questione. Io son convinto che, chiarito questo dubbio, il Senato e lo stesso Ufficio centrale, riconosceranno la necessità di non chiudere la porta in faccia a tutti quei valorosi, che in seguito possono essere proposti - che oggi di fatti sono stati proposti, e alle cui domande non si è potuto dar corso appunto per l'esiguo numero di onorificenze disponibili - e non vorranno più insistere sull'emendamento. Seguendo l'impulso dell'animo mio ben volentieri avrei fatto omaggio alla proposta dell'Ufficio centrale, che è motivata da un altissimo sentimento, ma ci troviamo purtroppo nella dolorosa condizione, di fronte alla somma fissata in bilancio in una cifra determinata, di non poter fare degli strappi.

Perciò io pregherei l'Ufficio centrale ed il Senato - che in ogni occasione si è giustamente preoccupato di assicurare l'economia in ogni parte dell'Amministrazione dello Stato, di non assumere nuove spese - di voler considerare l'opportunità di non insistere su questi provvedimenti (*bene*).

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Il rappresentante del Ministero è venuto ora a dirci che ci sono altre domande di assegno per l'onorificenza dell'Ordine militare di Savoia che non potrebbero rientrare nel numero stabilito dalla legge; ma questo è un inconveniente che non viene dall'art. 2, viene dall'art. 1°, se mai, e allora bisognerebbe che l'onorevole rappresentante del Ministero ci proponesse una modificazione dell'art. 1°, colla quale il numero delle pensioni venisse aumentato, ma il dire che invece colla reversibilità si viene a restringere questo numero, non sta. Il fatto della reversibilità porta all'effetto di prolungare in qualche modo lo stato di vita di quell'ufficiale che era stato insignito di questa onorificenza, e le conseguenze sono quelle che innanzi accennai. All'onorevole Sechi però rispondo che innanzitutto mi compiaccio dell'essere egli venuto a conseguenza che poteva parere contraria alle sue prime osserva-

zioni, che parevano di opposizione, mentre ha poi concluso che voterà l'articolo in questione. Mi permetto poi di osservare che non è perfettamente esatto il concetto da lui espresso sul significato di questa onorificenza. La onorificenza dell'Ordine militare di Savoia è sempre una onorificenza data al valore, reso però più meritevole dalla intelligenza che lo guida; ed è tanto personale, che per espressa disposizione dello statuto deve essere sempre data alla persona, giammai alla bandiera, alla compagnia, al reggimento.

E torno ancora al mio concetto primitivo, che coll'articolo che si propone vuolsi riportare la concessione di questa decorazione alla legge di sua prima istituzione.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Al principio di questa discussione mi era parso di aver capito lo stato della questione; con le abbondanti delucidazioni che sono seguite, mi si sono abbuiate un po' le idee, e vorrei perciò qualche schiarimento. Innanzi tutto desidererei sapere come si procede per l'ordine civile di Savoia; c'è anche in quelle pensioni la reversibilità alle vedove e ai figli minorenni?...

Voci. No, no.

VITELLI. ... Ho motivo di supporre che un tempo ci fosse...

Voci. No, no.

VITELLI. ... Prima del 1861 crederei di sì; ad ogni modo, se fosse presente l'on. Boselli, potremmo avere notizie sicure.

In secondo luogo, se la somma di danaro per le pensioni nell'Ordine militare di Savoia resta la stessa, è naturale che, quando le pensioni sieno reversibili alle vedove e ai figli, diminuisce la disponibilità del numero di esse pensioni; e per i dieci o venti o più anni in cui ne godranno le vedove o i figli, le pensioni da conferire saranno inevitabilmente in numero minore. L'Ufficio centrale, invece, insiste nell'affermare che non si altera nulla. Teoricamente, infatti, il numero delle pensioni rimane identico; ma una parte di esse sarà goduta non dai titolari, bensì dagli eredi. D'altra parte il Governo afferma che già ora vi sono giuste richieste per nuove pensioni. Sicchè o si farà in modo che le pensioni delle vedove e dei figli non vadano a carico del

fondo attuale, o qualche volta persone altamente meritevoli rimarranno, più che non sia avvenuto sinora, senza pensione per mancanza di fondi.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Io sono veramente amareggiato di dovere contribuire al prolungamento di questa discussione; ma la interpretazione del significato della ricompensa dell'Ordine militare di Savoia, che è venuta fuori da quello che ha detto il collega Sechi e da quello che ha detto il collega Vitelli, mi pare un'interpretazione assolutamente errata, che possa condurre ad errate conclusioni. E mi spiego subito.

L'Ordine militare di Savoia non si può paragonare, nè all'Ordine Civile di Savoia, cui si riferì l'onorevole Vitelli, nè a cosa che sia sostanzialmente diversa dalle medaglie al valor militare, cui si riferì il senatore Sechi; l'onorevole Sechi può consultare le motivazioni delle concessioni dell'Ordine militare di Savoia, e vedrà quale percentuale altissima di motivazioni comprendano non già prove di intelligenza, come a lui piace di dire, con aggiunta di un pizzico di rischio, o di sacrifici, o di valore, ma comprendano invece prove di valore con la aggiunta di prove di intelligente ed efficace comando.

Dunque queste decorazioni, anzi queste ricompense militari, non hanno che un termine di paragone: le medaglie al valore.

D'altra parte, concordo col relatore che la limitazione di numero di queste ricompense dipende ben più dall'articolo 1 che non dall'articolo 2.

Dunque, se le medaglie al valore hanno la reversibilità della pensione, non vedo ragione perchè la stessa reversibilità non abbia la croce dell'Ordine militare di Savoia: la deve avere!

Quanto alla limitazione del numero, sia esso fissato dall'articolo 1 o dall'articolo 2, e sia quella che si vuole la portata finanziaria delle relative pensioni, io ricordo, onorevoli Colleghi, che coloro che hanno dato il sangue per la patria non hanno mai fatto questione di numero nè di limite. Quindi io non posso rilevare senza grande amarezza come si possa qui discutere sull'onere di qualche migliaio di lire, e stabilire che a più di un dato numero non si possa concedere la ricompensa anche se un

numero superiore l'abbia meritata. Lo Stato la deve dare a tutti coloro, siano quanti siano, che l'hanno meritata al suo servizio! (*Approvazioni*).

Dopo questo, per ragioni che voi intendete io mi asterrò dal voto; ma spero che i colleghi mi intenderanno e daranno il loro suffragio a quella modestissima proposta che fa l'Ufficio centrale. (*Vive approvazioni*).

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Ho ascoltato con la massima deferenza le osservazioni del senatore Giardino, alle quali in massima parte mi associo. Anche io ritengo che di fronte a tutti i valorosi i quali hanno dato alla patria nel momento del pericolo il proprio sangue senza esitare, non vi sia da fare questione finanziaria, e mi permetto di associarmi a queste considerazioni anche per quella parte di sangue che pure io modestamente ho dato alla grande causa.

Però io debbo rilevare come il numero di queste ricompense è stato tenuto basso per conferire ad esse maggior prestigio, maggiore efficacia ed autorità; perchè se noi allarghiamo i cordoni ed eccediamo nelle concessioni di queste onorificenze, esse diventeranno come tutte le altre. Quindi credo che, col limitarne il numero, si conferisca maggior prestigio a coloro che ne verranno insigniti. (*Commenti*).

Credo del resto che ciò sia in conformità alle tradizioni dell'Ordine, il quale è sorto con un numero molto modesto di onorificenze e con assegni di gran lunga inferiori agli attuali. Mi pare che convenga ritornare alle origini. La storia dell'Ordine ci dice che è stata tolta la reversibilità a ragion veduta, per poter aumentare adeguatamente il numero delle concessioni. (*Conversazioni, commenti*).

D'altra parte è da considerare un rilievo, già accennato da diversi degli illustri senatori che hanno interloquito in questa discussione. Il rilievo, cioè, che la ricompensa al valore dovrebbe avere un carattere prettamente e strettamente personale, nel senso che deve andare all'individuo il quale ha bene meritato del paese, senza dare ad essa un'estensione soverchia. Ed anche un'altra considerazione vi è da fare. L'assegno annesso a queste ricompense, che per necessità

è poca cosa in paragone di ciò che meriterebbero i decorati, non è che un semplice segno della riconoscenza nazionale e non anche un guiderdone adeguato al sacrificio compiuto; segno tangibile che, secondo me, dovrebbe essere ristretto all'individuo che l'ha meritato, senza possibilità di estenderlo a persone di famiglia, per quanto a lui strette da vincoli di parentela.

In quest'ordine di idee venne appunto il legislatore del 1861, quando modificò radicalmente l'ordinamento dell'Ordine, togliendo espressamente la reversibilità sulla vedova e sui figli.

Infine, non potrei accettare un emendamento del genere perchè, trattandosi di un impegno che ha riflessi finanziari, occorrerebbe sempre l'autorizzazione del ministro del tesoro. (*Commenti*).

DIAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ. Chiedo al Senato che si cessi questa discussione e che ognuno voti col senso della riconoscenza della Patria. (*Applausi*).

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Mi viene riferita la questione che è sorta relativamente all'art. 2 di questo disegno di legge circa la reversibilità delle pensioni dei decorati dell'Ordine militare di Savoia.

Mi permetto di pregare il Senato di voler consentire che il Governo prenda accordi con l'Ufficio centrale per trovare la via per la risoluzione della questione (*Rumori*).

Voci. No, no, la questione è ormai decisa; ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro domanda la sospensiva sull'art. 2 di questo disegno di legge; ma siccome la questione è già stata discussa lungamente e si sono intese le varie opinioni, questo rinvio che l'onorevole ministro del tesoro proporrebbe mi pare che non sarebbe opportuno. (*Approvazioni*).

RAVA. Domando di parlare. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Prego gli onorevoli colleghi di scusarmi se parlo ancora e proprio se mi permetto di dissentire dal nostro illustre Presidente.

Il ministro del tesoro ha chiesto una breve sospensiva a proposito di questa questione che

ci interessa e vogliamo degnamente risolvere; ed io credo che la sua sia una domanda buona. Si tratta di favorire donne e bimbi di valorosi combattenti, verso i quali il Senato sente la più viva gratitudine. Ecco la base: poi si tratta anche di un modesto problema di finanza. L'Ufficio centrale domanda che sia consentita la reversibilità di queste pensioni. Ma avrebbe potuto (e lo dico col massimo rispetto verso gli egregi colleghi dell'Ufficio centrale) preparare un piccolo conto che ci mostrasse quante saranno queste pensioni e l'onere che deriverebbe al bilancio dalla concessione della reversibilità. Ora si dice che queste pensioni importano una spesa di 80,000 lire; non so se ciò sia esatto: dunque è piccola cosa.

Ho sentito che si fissa il numero di queste pensioni il quale resta invariabile. Ora io domando; se date la reversibilità ridurrete il numero di queste medaglie?

Voci. No, no.

RAVA. Ed allora il problema da morale, su cui non c'è discussione, resta un piccolo problema di tesoro; e perciò giustamente il ministro del tesoro ci domanda una breve sospensiva per fare un calcolo. Io mi associo quindi alla proposta dell'onorevole ministro del tesoro, perchè desidero favorire le vedove e i fanciulli dei nostri soldati valorosi benemeriti.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Ho domandato ancora la parola per chiarire quanto è stato detto ora circa i precedenti antichi della questione; ai tempi dei quali si è parlato, non si prevedevano certamente eserciti in guerra con cinque milioni di combattenti e con 200,000 ufficiali; nè guerre che durassero quattro o cinque anni; i precedenti, dunque, contano poco.

Quanto poi alle riserve sollevate circa la portata finanziaria, io credo di dover pregare egualmente i miei colleghi di voler votare la reversibilità; portate questa reversibilità a cinquanta centesimi all'anno, se volete, ma affermatene il diritto. (*Approvazioni vivissime*).

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io avevo fatto proposta di sospensiva unicamente con l'intento di trovare subito la soluzione di questa

questione in senso favorevole; ma siccome vedo qual è l'intenzione manifestata dal Senato e siccome il rinvio potrebbe apparire quasi come un atto non riguardoso verso quei benemeriti combattenti...

Voci. No, no.

PEANO, *ministro del tesoro*... non ho difficoltà a dichiarare che il Governo accetta che l'articolo 2 sia approvato secondo le proposte dell'Ufficio centrale. (*Approvazioni vivissime applausi*).

VITELLI, Domando di parlare. (*Commenti, rumori*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Mi scusino gli onorevoli colleghi; ma io non ho capito neppure ora come stanno precisamente le cose. L'onorevole ministro del tesoro, ha dichiarato, se non erro, che accede al principio della reversibilità di queste pensioni. Ma i denari che sono per questo necessari donde si prenderanno? Se dal medesimo fondo attuale, permangono inalterate le osservazioni che ho già fatte.

PEANO, *ministro del tesoro*. A questo penserà il Tesoro in conformità al progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 2 secondo le proposte dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° dicembre 1918.

(Approvato).

L'articolo unico del disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro, dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso a norma del regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga del termine assegnato per il ritiro delle monete divisionali d'argento » (N. 355-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine assegnato per il ritiro delle monete divisionali di argento ».

Prego l'onorevole ministro del tesoro di dichiarare se consente che la discussione si svolga sul testo dell'Ufficio centrale.

PEANO, *ministro del tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le monete divisionali d'argento di conio nazionale da lire una, due e da 50 centesimi, il cui ritiro dalla circolazione fu ordinato col decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, continueranno ad essere ricevute nelle casse pubbliche del Regno sino a contraria disposizione del ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra » (N. 365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra.

ALLEGATO.

Regio decreto 2 maggio 1920, n. 625.

(*Omissis*).

Articolo unico.

È abrogato il decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1641, che stabilisce le indennità giornaliere per gli ufficiali della riserva navale e di complemento della Regia marina, richiamati in servizio di autorità, e destinati in sede diversa della loro dimora abituale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore dal 1° giugno 1920.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Riposto ». (Numero 331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del Porto di Riposto ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge e modificato come appresso il decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, col quale è istituito, per la durata di anni settanta, un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del Porto di Riposto.

Art. 1.

È istituito, per la durata di anni settanta, un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Riposto », con sede in Riposto, per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

Art. 2.

Lo Stato concede all'Ente di cui al precedente articolo:

1° la esecuzione;

a) dei lavori di costruzione di un tratto del secondo braccio del molo di difesa di una banchina di riva e di un piano inclinato nel Porto di Riposto, appaltati alla Impresa Giongo Arturo Alfredo, mediante contratto 12 settembre 1914;

b) delle altre opere di sistemazione di detto Porto del presunto ammontare di lire 20,000,000 di cui al progetto a firma dell'Ispettore superiore del Genio civile commendator ingegner Lo Gatto, in data 23 aprile 1919, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 2 maggio successivo;

2° La gestione per anni settanta dalla data del presente decreto:

a) delle banchine e dei piazzali compresi nelle opere suddette e nell'attuale Porto, nonchè l'esercizio dei mezzi meccanici ed arredamenti relativi;

b) delle aree di demanio marittimo, comprese nell'ambito portuale.

Art. 3.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pub-

blici di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro;

b) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo), nominati dal ministro dei lavori pubblici;

c) un membro in rappresentanza delle ferrovie dello Stato, nominato dal ministro dei lavori pubblici;

d) un membro in rappresentanza della marina mercantile nominato dal ministro dell'industria e commercio;

e) un membro nominato dal ministro del tesoro;

f) un rappresentante della provincia di Catania e due rappresentanti del comune di Riposto, eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno;

g) un rappresentante della Camera di commercio di Catania;

h) un rappresentante delle classi lavoratrici del porto designato dalle organizzazioni locali con le modalità da stabilirsi in sede di regolamento.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vicepresidente.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente, saranno fissate dal regolamento di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, e dell'industria e commercio il regolamento per il funzionamento dell'Ente da approvarsi con le eventuali modifiche, mediante Regio decreto, su proposta dei ministri suddetti.

Art. 5.

Su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di Amministra-

zione, affidandone le funzioni ad un Regio commissario per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 6.

In base al progetto di massima, di cui all'articolo 2, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al ministro dei lavori pubblici per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato, l'Ente a mano a mano dovrà presentare in tempo utile all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, il cui ammontare superi le lire centomila.

Le varianti che fossero necessarie durante l'esecuzione dei lavori dovranno attendere detta approvazione quando importino una spesa superiore di oltre lire cinquantamila a quella preventivata ovvero modificchino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo inferiori agli anzidetti saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con l'intervento del rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Tutti i lavori di cui all'art. 2 dovranno essere ultimati entro il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione della pace.

Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere, ovvero se queste non venissero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurarne il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici, potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla scadenza di detti termini, la concessione potrà essere risolta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che alla esecuzione delle rimanenti opere, o di parte di esse, sia provveduto di ufficio, in danno dell'Ente.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche in conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti, la direzione contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere l'Ente rimetterà al Ministero predetto la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà per il collaudo, eseguito il quale, restituirà gli atti all'Ente per l'approvazione quando le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli; in caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici, perchè l'opera corrisponda al relativo progetto, e farà procedere alla nuova visita dopo aver avuto avviso dall'Ente che si è provveduto e in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con la impresa, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici sentiti i corpi consultivi prescritti, quando ciò che si permette, si abbandona e si paga, superi le lire cinquantamila.

A formare tale somma concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto. Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, verrà consegnata alla Capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti di cui gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2.

Art. 9.

Per far fronte alle spese che gli competono, l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per i lavori di cui al n. 1, lettera a), dell'articolo 2 in relazione all'avanzamento dei lavori;

b) contributo dello Stato, nelle misure da cui all'articolo seguente;

c) contributo nella misura di legge, degli Enti interessati alle dette opere;

d) proventi di concessioni d'uso o di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del Porto;

e) proventi di tasse portuali;

f) rimborso da parte dei privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alla opere date in concessione;

g) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norme di legge, o da qualsiasi altra causa;

h) è estesa all'Ente portuale di Riposto la disposizione di cui all'articolo 18 lettera n) n. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 441, riguardo i raccordi ferroviari tra il porto e la stazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 10.

Le spese per l'esecuzione delle opere di cui al n. 1 lettera b) dell'articolo 2 saranno ripartite fra lo Stato e gli Enti locali interessati al porto di Riposto nella misura stabilita dalla legge, Testo unico 2 aprile 1885, e cioè in ragione del 60 per cento a carico dello Stato e del 40 per cento a carico degli Enti locali. La quota risultante a carico dello Stato con l'aggiunta dei relativi interessi 5,50 per cento decorrenti dal termine dell'esercizio finanziario nel quale fu erogata, la spesa sarà corrisposta all'Ente in annualità posticipate di lire 700,000 ognuna, comprensive di capitali ed interessi.

La prima annualità sarà corrisposta quando sarà dimostrato che l'importo dei lavori eseguiti avrà raggiunto la somma di lire 1,000,000; e le annualità successive dopo che l'importo dei lavori avrà superato di lire 1,000,000 l'ammontare delle quote già pagate dallo Stato.

Il numero delle annualità stesse sarà determinato quando, ultimate tutte le opere ed eseguito il collaudo, potrà accertarsi definitivamente la quota di competenza dello Stato.

Art. 11.

Le quote di contributo a carico degli Enti interessati al Porto di Riposto saranno determinate in relazione alla spesa capitale occorsa in ogni esercizio per l'esecuzione delle opere.

Le quote così risultanti, se relative alle opere di ampliamento e sistemazione di cui al n. 1,

lettera b) dell'articolo 2, saranno versate dagli Enti predetti all'Azienda portuale in venti annualità uguali senza interessi decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui furono eseguite le opere.

Le quote di concorso, nelle opere di ordinaria manutenzione del Porto, saranno invece versate dagli Enti medesimi alla predetta azienda in unica rata nell'esercizio successivo a quello di esecuzione delle opere.

Art. 12.

È data facoltà all'Ente portuale di imporre e riscuotere:

a) una tassa portuale, che non potrà superare lire una per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del Porto;

b) una tassa speciale sull'esportazione dei vini entro il limite massimo di lire 0.50 per ogni ettolitro;

c) una tassa supplementare di ancoraggio che non potrà superare centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito del Porto.

Le tasse di cui alle lettere a) e b) verranno accertate e riscosse con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera c) verrà accertata e riscossa con il procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio. Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente.

Art. 13.

Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa dei depositi e prestiti, sono autorizzate a concedere anticipazioni e mutui all'Ente stesso per la esecuzione delle opere, per un periodo di ammortamento di anni cinquanta.

Art. 14.

Le tariffe e condizioni per l'esercizio ad uso pubblico delle relative aree e opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero per l'in-

dustria e commercio in seguito ad accordi con l'Ente concessionario.

Art. 15.

Le banchine e piazzali e le aree di cui all'articolo 2, saranno consegnate all'Ente a sua richiesta a partire dal terzo mese dalla data del presente decreto.

Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni e affitti delle aree e delle opere di cui all'articolo predetto.

Esso potrà procedere a nuove condizioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti a norma delle condizioni dei rispettivi contratti, e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Art. 16.

Durante il periodo della concessione l'Ente dovrà provvedere a sue spese:

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredi connessi;

b) alle sostituzioni e rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi, che non fossero più in condizione di regolare funzionamento;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione;

d) alla pulizia, all'inaffiammento e fornitura d'acqua ai cessi e latrine, sempre nei limiti delle opere concesse in esercizio.

Art. 17.

Al termine della concessione l'Ente dovrà riconsegnare allo Stato, senza alcun compenso ed in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, le aree, opere ed arredi che gli furono consegnati a termini dell'articolo 2 ed inoltre tutti gli altri che avesse costruito durante la concessione.

Art. 18.

L'Ente dovrà entro il primo trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e di quello per l'industria ed

il commercio il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista dei capitali, nonchè altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

È assolutamente vietato all'Ente di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio, saranno devoluti a costituire un fondo di riserva il cui ammontare sarà determinato dalle Amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti il fondo stesso, potranno essere devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento o a sgravio delle quote di contributo spettanti agli Enti locali interessati.

Art. 19.

I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso.

Art. 20.

Le opere contemplate nel piano di massima in data 22 aprile 1919, sono dichiarate di pubblica utilità; alle relative espropriazioni cui provvederà l'Ente portuale, gradualmente, a seconda del bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2989, sul risanamento della città di Napoli.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione, in contraddittorio con gli interessati e in mancanza con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal ministro dei lavori pubblici il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione per gli eventuali risarcimenti, che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Art. 21.

Le controversie tra lo Stato e l'Ente, in dipendenza della presente concessione che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferiti ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dall'Ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, cui spetterà presiedere il collegio, dal presidente del Consiglio di Stato tra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta ad altro gravame che il ricorso di cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Collegio come sopra costituito.

Art. 22.

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933 incluso, non sono assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dello Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione l'esercizio delle opere concesse o la gestione del patrimonio immobiliare dipendente dalla creazione della zona industriale.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario e stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, i relativi diritti da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge saranno ripartiti nella misura stabilita dall'articolo 169 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvata con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 23.

In aggiunta alle somme ancora disponibili per precedenti autorizzazioni di legge per le opere nel porto di Riposto, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1920-1921 in poi, la somma necessaria per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'articolo 10 del presente decreto.

Art. 24.

Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'Ente.

Art. 25.

Alle opere occorrenti per la formazione di una zona industriale che nel termine di tre anni dopo la conclusione della pace avrà facoltà di proporre l'Ente portuale nonchè alle altre opere, agli impianti ed agli stabilimenti industriali di ogni specie entro i limiti della suddetta zona industriale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 20.

Art. 26.

Alle nuove opere ed impianti del porto come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro le suddetta zona ed a quelli che ivi si applicassero o trasformassero, saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911, n. 255, concernenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette, cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 27.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche e per le concessioni, la pulizia e l'uso del demanio marittimo.

Art. 28.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni.

Bacelli, Badaloni, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Caneva, Canevari, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Credaro, Curreno.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Francica Nava, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Lanciani, Leonardi-Cattolica, Lusignoli, Lustig.

Malagodi, Mangiagalli, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro.

Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pigrini, Placido, Podestà, Pozzo, Presbitero.

Quartieri.

Rava, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola.

Saladini, Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schiralli, Schupfer, Sechi, Sili, Sonnino, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vignoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » (N. 107):

Senatori votanti	196
Favorevoli	168
Contrari	28

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112 e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commis-

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1922

sari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente (N. 246):

Senatori votanti	196
Favorevoli	171
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali (N. 219):

Senatori votanti	196
Favorevoli	176
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695, 16 dicembre 1920, numeri 1871 e 1915, concernenti la esecuzione di alcune clausole economiche dei Trattati di pace di Versaglia e di San Germano (N. 341):

Senatori votanti	196
Favorevoli	171
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge del 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana e il Sovrano Ordine Militare di Malta nonché relativo alla proroga della validità del decreto-legge 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva un nuovo posto di direttore generale dell'Amministrazione centrale della guerra e alla rettifica del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1319, riguardante la Direzione generale di Sanità militare (N. 281):

Senatori votanti	196
Favorevoli	172
Contrari	24

Il Senato approva.

Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di successione,

di registro, e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazione (N. 271):

Senatori votanti	196
Favorevoli	171
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719 (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (Numero 282):

Senatori votanti	196
Favorevoli	166
Contrari	30

Il Senato approva.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto che lunedì alle ore 16 vi sarà riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

Martedì seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste (N. 309);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei comuni per i contratti di acquisto o di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole (N. 229);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 285, concernente il ripristino, nei comuni già invasi dal nemico, a decorrere dal 1° gennaio 1920, della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo dove esisteva, nei tesoriери o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso per riscosso (N. 267);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia (Numero 291);

Proroga del termine assegnato per il ritiro delle monete divisionali di argento (N. 355);

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, N. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra (N. 365);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Riposto (N. 331).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio (N. 203);

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi (N. 363);

Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, numero 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (N. 387);

Proroga del termine di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047 (N. 352-urgenza);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia (N. 187);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo IV: « Disposizioni

speciali per i trasporti marittimi » della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 188);

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Montesilvano Marina (N. 377);

Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto (N. 348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i Tribunali militari di Caserta e di Catania (Numero 358);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie (N. 360);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 642, circa abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra (N. 141);

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (N. 332).

La seduta è tolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

MANNA. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere « se non creda sospendere l'applicazione dell'art. 15 del Regio decreto 14 dicembre 1921 n. 1978, il quale anche a prescindere dalla sua incostituzionalità, estende a gradi ulteriori la incompatibilità senza distinguere la parentela dalla affinità, come faceva l'articolo 3 legge 24 luglio 1908, num. 438, e nel modo come è formulato pare escluda qualunque incompatibilità per i capi dei collegi giudiziari ».

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1922

RISPOSTA. — La materia delle incompatibilità dei magistrati disciplinata dall'articolo 15 del Regio decreto 14 dicembre 1921 n. 1978, al quale si riferisce la interrogazione dell'onorevole, senatore, Manna, sarà presa in particolare considerazione in occasione della determinazione delle norme transitorie o di attuazione del suaccennato decreto.

Sono appunto ora in corso gli studi relativi, durante i quali saranno tenute presenti le osservazioni dell'onorevole interpellante.

« Il Ministro Guardasigilli

« ROSSI LUIGI »

Licenziato per la stampa il 20 maggio 1922 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

